



RP Legal & Tax

L'applicabilità del regime
di responsabilità solidale
del committente nell'ambito
del neo-introdotta contratto
di logistica

A cura di Sidney Mathoux e Alessio Totaro

Come noto, la legge 29 giugno 2022 n. 79, convertendo il D.L. 30 aprile 2022 n. 36, ha riconosciuto l'esistenza e il ruolo del **contratto di logistica**, tipizzandone la regolamentazione all'interno del Codice Civile all'articolo 1667 bis il quale recita: *"Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili"*¹.

A seguito dell'introduzione di tale disposizione codicistica, si sono posti alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità di applicare al contratto di logistica il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, il quale, come noto, svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, disciplinando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi spettanti al lavoratore che abbia prestato la propria opera nell'esecuzione dell'appalto.

Tale tema, in particolare, è stato oggetto di istanza di interpello al Ministero del Lavoro da parte di alcune sigle sindacali (FILT CGIL e FIT CISL), che hanno richiesto di fornire un'interpretazione chiarificatrice circa l'estendibilità del regime di solidarietà a tutela dei lavoratori.

Con interpello 1/2022 del 17.10.2022, il Ministero ha chiarito che il regime di solidarietà debba ritenersi pacificamente applicabile anche al contratto di servizi logistici di cui all'articolo 1667 bis cod. civ., posto che:

- L il contratto di servizi oggetto dell'articolo 1677-bis c.c. rientra nel *genus* dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina;
- L l'esclusione della relativa disciplina sarebbe pertanto incoerente con la disciplina generale dell'appalto;
- L si configurerebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.

Il Ministero ha inoltre chiarito che la vigenza dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 non inficia l'applicazione del regime di responsabilità solidale al contratto di logistica. Tale disposizione, infatti, opera limitatamente al contratto di trasporto, circoscrivendo il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso. È tuttavia da escludersi in radice l'applicabilità di tale disposizione al neo-introdotta contratto di servizi logistici, a fronte del vaglio di compatibilità che pone l'art. 1677-bis cod. civ.

¹ Per un miglior approfondimento sulla tematica, si rimanda a <https://www.rplt.it/logistic-transportation/rplt-assologistica-contratto-logistica-codice-civile/>



Sidney Mathoux
Associate

sidney.mathoux@rplt.it



Alessio Totaro
Partner

alessio.totaro@rplt.it

TORINO
MILANO
ROMA
BOLOGNA
BUSTO ARSIZIO
AOSTA